

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

sotto il nome della libertà impone una infinità di vincoli, in genere ragionevoli, e che io ero fino ad oggi ben disposto a votare? Di questa legge che pone persino in mano ai comuni il diritto di espropriazione, pericolosissimo diritto, a carico dei cittadini? Di questa legge la quale converte il Governo in una specie di mercante, perchè farà acquisto dei terreni per rimboscarli, e poi rivenderli? Che su tutte queste cose, le quali potranno essere scusabili, anzi lodevoli, ma non sono tali che si possano chiamare profittevoli al progresso liberale?

Noi le accettiamo tutte, almeno io sino ad oggi, perchè erano proposte da voi altri; ma voi altri poi date indietro da ciò che proponevano i vostri antecessori quando si tratta dell'affrancamento degli usi, di quella parte cioè dove il progresso veramente profiterrebbe; date indietro da ciò che il Papa, perfino il Papa, colla legge del 29 dicembre 1849, aveva proclamato.

Signori, quando voi volete che i proprietari dei boschi paghino le imposte, le quali sono relativamente gravi, pensate che diventano gravissime se il terreno non si può coltivare a proprio modo. Dite di voler favorire la industria boschiva; ma il migliore modo di favorirla sta nell'assicurare il pacifico godimento della cosa sua; a colui il quale coltiva boschi, nel permettere che egli possa liberarsi dalle pretese di quelle persone le quali vengono a raccogliere là dove non hanno coltivato. Esigete pure la indennità più equa verso gli utenti, ma permettete l'affrancamento degli usi per le stesse ragioni economiche, per le stesse ragioni giuridiche, per le quali, ripeto, voi avete acconsentito all'affrancamento delle decime.

L'affrancamento da questi usi, da questo raccoglimento di frutti per parte di chi non coltiva, di chi non espone alcun capitale, è provvedimento così desiderato, così razionale, che veramente sarebbe poco decoroso, almeno poco degno di lode, il fare nel 1877 una legge forestale senza avere il coraggio d'introdurvelo.

CANCELLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

VARÈ. Ciò si credeva opportuno nel progetto del 1871, si credeva opportuno nel 1873; perchè quando ora abbiamo un'occasione propizia si rimanda ad un'altra volta? Parmi a dir vero una satira alla propria potenza legislativa.

CANCELLIERI, *relatore*. L'onorevole Varè si lagnava perchè la Giunta non aveva accolto il suo emendamento, e si era mostrata restia ad introdurre nella legge una disposizione che estenda lo svincolo dei diritti d'uso anche ai terreni non soggetti a regime forestale.

Come egli sa, la Giunta non si oppone perchè

contraria all'idea di svincolare la proprietà, ma per la ragione unica, essenziale, indeclinabile, che siamo in presenza di un progetto di legge forestale...

VARÈ. Appunto per questo.

CANCELLIERI, *relatore*... e che, per conseguenza, non possiamo introdurre in essa disposizioni che non sieno d'indole forestale.

Una legge per lo scioglimento dei diritti d'uso in genere è una legge di materia diversa...

VARÈ. È nel vostro articolo.

CANCELLIERI, *relatore*. Abbia la sofferenza di sentirmi: è una legge di materia diversa da quella per la quale la Giunta ebbe mandato dagli uffici.

Ma crede egli, l'onorevole Varè che sia cosa di poco momento improvvisare qui una legge attinente a gravissimi interessi privati e pubblici, quale sarebbe quella dello scioglimento dei diritti d'uso su tutte le proprietà indistintamente?

Io mi ricordo, signori, che nelle provincie siciliane, alle quali appartengo, quando fu pubblicata una legge per lo scioglimento dei diritti promiscui ed usi civici, fu quella una legge che destò un immenso semenzaio di liti e che mise sottosopra in movimento tutti i proprietari e tutti i comuni.

Perciò non trovai irragionevole il rifiuto dell'onorevole ministro manifestato in seno alla Commissione, quando lo s'invitava da taluno dei commissari ad accogliere proposte analoghe a quella dell'onorevole Varè.

L'onorevole ministro giustamente fece osservare, che egli ancora non si trova compiuti gli studi in modo da potere presentare un serio e ponderato disegno di legge sopra una materia, in cui sono in giuoco gli interessi complicati dei proprietari e quelli non meno complicati degli utenti, ed il gravissimo interesse di pubblica economia, quello cioè del consolidamento della proprietà.

Signori, quando si debbono far leggi di così grave importanza, e massime quando le leggi devono regolare diritti ed interessi di privati, bisogna essere molto cauti, e procedere molto a rilento per non improvvisare disposizioni inconsulte, che possono cagionare la rovina di molte fortune, e creare per la loro ingiustizia un fomite di pubblico malcontento.

Indipendentemente da tali considerazioni sarebbe fuor di luogo l'aggiungere in una legge forestale qualunque disposizione che non abbia attinenza agli interessi forestali.

È vero che nella legge del macinato fu introdotto un articolo che non vi ha diretta attinenza, e pel quale fu disposto riscuotersi per ritenuta la tassa di ricchezza mobile sulla rendita pubblica; ma in una legge organica di carattere permanente, quale si